

Tribunale di Sorveglianza - L'Aquila

Al sig. Ministro della Giustizia - ROMA

Al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dott. Franco Ionta- ROMA

Al Direttore Generale dei detenuti e del trattamento

Dott. Sebastiano Ardità- ROMA

Al Provveditore del D.A.P. Abruzzo e Molise - PESCARA

Al Direttore della Casa di Reclusione - SULMONA

Al Sig. Presidente della Corte di Appello - L'AQUILA

Al Sig. Procuratore Generale - L'AQUILA

Oggetto: Relazione sulla situazione degli internati nella Casa di lavoro di Sulmona

L'ulteriore ed ultimo episodio di suicidio di un internato verificatosi presso la Casa di Lavoro di Sulmona in data 19 gennaio del corrente anno, che tragicamente si aggiunge agli altri cinque decessi causati sempre da suicidio e da assunzioni eccessive di sostanze stupefacenti tra il 2009 ed il 2010, impone di portare all'attenzione del Signor Ministro e dei competenti organi dell'Amministrazione penitenziaria la grave ed allarmante condizione di vita in cui versano le persone che ivi si trovano ad eseguire la misura di sicurezza.

Tale situazione appare ascrivibile, non solo alle generali difficoltà di gestione originate dall'endemico sovraffollamento delle carceri, ma a situazioni critiche peculiari e proprie di detto istituto, che richiedono interventi del tutto urgenti e non più procrastinabili.

La Casa di Reclusione di Sulmona, struttura penitenziaria di "primo livello", è caratterizzata da una organizzazione strutturata in modo da garantire un elevato indice di sicurezza.

Essa è articolata in 3 circuiti: due, di cosiddetta Alta Sicurezza (AS1 e AS3); l'altro, di reclusione ordinaria di media sicurezza.

Nel circuito AS1 sono ristretti 46 detenuti a cui è stato revocato il regime di cui all'art. 41 bis o.p.; nel circuito AS3 ne sono ristretti 93, la gran parte dei quali condannati a pene di notevole entità o all'ergastolo, per i delitti previsti dall'art. 4 bis o.p. prima fascia (416 bis c.p., 630 c.p., 74 T.U. 309/90), con evidente riduzione delle possibilità di accesso ai benefici penitenziari date le restrittive condizioni imposte dalla norma citata.

Nella sezione reclusione ordinaria sono ristretti, infine, circa 128 detenuti anch'essi - peraltro - condannati a pene di notevole entità.

A questi si aggiungono 13 collaboratori, per un totale complessivo di circa 280 detenuti, di cui 57 ergastolani.

Gli internati, il cui numero è di circa 160 unità, sono allocati nel padiglione della "media sicurezza", strutturato su 3 piani dei quali il I e il III sono ad essi riservati, mentre il II è riservato ai detenuti.

Si registra, in tutta evidenza, una inevitabile quanto deprecabilissima commistione tra detenuti ed internati i quali, data la particolare connotazione dell'istituto - organizzato come si è visto su circuiti di massima e media sicurezza - soggiacciono di fatto al medesimo trattamento penitenziario riservato ai detenuti della sezione di reclusione.

Tale intollerabile condizione di promiscuità appare in palese contrasto non solo con il dettato della legge 354/75 che, in ragione della diversa natura e delle diverse finalità della pena e della misura di sicurezza detentiva, prescrive la separazione tra detenuti ed internati (artt. 14 e 62 O.P.), ma anche con la disposizione normativa contenuta nell'art. 213 c.p. secondo il quale le misure di sicurezza devono essere eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

Gli internati vengono mantenuti chiusi per la quasi totalità della giornata, usufruendo unicamente del medesimo numero di ore d'aria e di socialità previste per i detenuti.

Il numero degli internati che svolgono attività lavorativa non raggiunge, al riguardo infatti, neanche la metà degli "aventi diritto", e quel che risulta ancor più rilevante è che ciascun internato, applicandosi nel richiamato Istituto il criterio di rotazione, è chiamato al lavoro solo per alcune ore al mese, sia nelle lavorazioni industriali che nelle attività meramente funzionali alla conduzione della struttura, ove l'impiego lavorativo è stabilito in sole tre ore giornaliere per cinque giorni a settimana.

La vita degli internati presso la Casa di lavoro di Sulmona è strutturalmente connotata, quindi, dall'abbandono e dall'ozio, a cui si aggiunge la mancanza di adeguate opportunità risocializzanti e ricreative all'interno dell'istituto medesimo proprio a causa della mancanza di spazi adeguati, vista la presenza - nel medesimo padiglione - dei detenuti del circuito di media sicurezza.

È bene evidenziare che, a differenza di quanto accade nella fase dell'espiazione della pena, ove l'attività lavorativa non rappresenta che uno dei fattori di recupero dell'individuo, nella misura di sicurezza detentiva il lavoro costituisce esso stesso nucleo essenziale della rieducazione, così come individuata dal legislatore quale strumento indefettibile di maturazione e riabilitazione del soggetto socialmente pericoloso.

L'assenza del lavoro, o una esplicazione di esso a livelli di mera formalità, come nell'Istituto penitenziario di Sulmona, non solo snatura l'essenza medesima della misura, in ciò vanificando le finalità di prevenzione e di difesa sociale ad essa assegnate dall'ordinamento giuridico, ma mortifica ad un tempo stesso spirito della norma e personalità dell'internato nella difficilissima e delicata opera di "ricostruzione".

L'internamento presso la Casa di Recl.ne di Sulmona, in tale configurazione, si sostanzia - dunque - in una ulteriore e protratta privazione della libertà personale - aggravata dalla drammatica incertezza del sine limite - del tutto omologa alla carcerazione conseguente all'esecuzione della pena detentiva.

Vale appena il caso di ricordare come la stessa Corte Costituzionale abbia sancito il principio secondo il quale le misure di sicurezza non possono avere un carattere punitivo, distinguendosi esse - ontologicamente - dalle pene, e che tale differenziazione non possa venir meno anche quando da esse derivi, come nell'ipotesi della casa di lavoro, una limitazione della libertà personale.

Così come vale appena evidenziare come in tutti i casi in cui si attui una riduzione della libertà personale, ivi debbano essere estensibili i principi contenuti nell'art. 27 della costituzione sulla umanità nel trattamento e la finalità rieducativa in quanto " qualsiasi intervento coercitivo in tema di libertà personale, ricollegabile al fatto reato, sia pure ai fini di una prevenzione speciale, come è quello delle misure di sicurezza, non può sottrarsi a finalità socialmente apprezzabili ", quale quella

di determinare nel soggetto destinatario della misura, “ un impulso diretto al suo recupero sociale” (sentenza n. 167 del 21 novembre 1972).

La voluta e programmata destinazione presso la Casa di Sulmona di un considerevole numero di internati ritenuti particolarmente pericolosi (allo stato, circa 49 soggetti appartenenti o ex appartenenti ad associazioni criminali, di cui uno è appartenente ad organizzazione terroristica islamica e due sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P.), costituisce poi ulteriore fattore di accentuazione dell'aspetto meramente custodialistico ed unicamente affittivo che tutti gli internati, indistintamente, ricevono nella Casa di Sulmona; ciò comporta la obliterazione del dettato normativo contenuto nell'art. 218 c.p., che prevede la assegnazione nelle case di lavoro del delinquente professionale, abituale e quello per tendenza a “sezioni speciali” che, nel carcere di Sulmona, risultano del tutto inesistenti, della norma contenuta nel citato art. 213 c.p., che prescrive che sia adottato un particolare regime educativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva e, infine, delle norme contenute negli artt. 13, 14 e 64 legge 354/75 che, come si richiama alla mente, anche per gli internati impongono un trattamento individualizzato e una differenziazione nella modalità di esecuzione del trattamento in rapporto ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità.

Per di più è a rilevarsi che i soggetti internati, che notoriamente provengono da periodi espiativi molto lunghi, vivono la nuova condizione di sottoposti alla misura di sicurezza detentiva, con un marcato senso di angoscia derivante proprio dalla peculiare indeterminatezza temporale della misura la quale, a cagione del sistema di proroghe continue e reiterate, può proseguire anche in termini di mera perpetuità.

Infatti, la endemica carenza di personale addetto all'osservazione - che peraltro rimane prevalentemente concentrato sui detenuti - e la strutturale mancanza di opportunità lavorativa o culturale all'interno della sezione, non consentono alla magistratura di sorveglianza di acquisire gli elementi essenziali sui quali poter formulare il giudizio prognostico di cessazione o attenuazione della pericolosità sociale, ai fini della revoca o della trasformazione della misura di sicurezza detentiva in quella della libertà vigilata.

A ciò si aggiunga che la soggiacenza ad un periodo temporale così privo di predeterminazione, in cui si dissolve la stessa identità del soggetto, porta spesso l'internato a perdere dolorosamente anche i riferimenti familiari e sociali esterni che potrebbero a lui garantire quantomeno un domicilio; di talché tale nuova condizione - di soggetto che risulti sguarnito della possibilità di una dimora stabile e certa - si pone come ulteriore fattore ostativo alla possibilità di revoca o trasformazione della misura medesima.

Tale ulteriore negativa circostanza è idonea ad innescare nella psiche della persona internata un inevitabile circuito depressivo, peraltro non fronteggiabile data l'assoluta carenza dell'area sanitaria, per cui l'internato stesso non trova - di sovente - altra via d'uscita se non che il gesto di estremo autolesionismo.

Ulteriore ed aggiuntivo fattore di esasperazione, per detenuti ed internati, è costituito dal fatto che in tutte e tre le sale destinate ai colloqui con i familiari sono tuttora presenti i “ muretti divisorii” che impediscono il necessario contatto fisico con i familiari e che alimentano in modo esponenziale il senso di frustrazione e di disperazione.

Anche tale situazione è in palese e frontale contrasto con la disposizione normativa contenuta nell'art. 37 D.P.R. n. 230/2000, secondo la quale i colloqui devono avvenire in “ locali interni senza mezzi divisorii o in spazi aperti a ciò destinati” . Solo in presenza di specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza la norma consente, infatti, l'utilizzo di tali mezzi divisorii.

L'impossibilità di espletare i colloqui con le modalità conformi al dettato della legge è avvertita come odioso ostacolo ad un sereno svolgimento dei rapporti affettivi con i familiari i quali - come peraltro evidenziato dalla stessa Amministrazione Penitenziaria in diverse occasioni - possono costituire un fattore più che determinante nel processo di recupero sociale dei soggetti.

La rimozione di tali barriere nelle sale colloqui - oggetto peraltro di esplicita richiesta da parte dei detenuti ristretti nella sezione AS1 - dovrebbe pertanto attuarsi in tempi brevi, al fine di dare un primo segnale di un'attenzione che i drammatici eventi ormai richiedono.

Infine, si vuole richiamare l'attenzione sul problema dell'area sanitaria del carcere di Sulmona che appare del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze della popolazione detenuta ed a garantire una adeguata tutela del fondamentale diritto alla salute.

In proposito, ad aggravare la già allarmante condizione di disadattamento dell'internato, va evidenziato che l'istituto in questione è stato destinatario di un cospicuo numero di soggetti affetti da gravi patologie psichiatriche (circa 152 allo stato), di cui molti bisognosi di assistenza e vigilanza continuativa; la gestione di tali ristretti è di fatto impossibile, data la presenza di un solo psichiatra.

Ed ancora, è a dirsi che, sempre nello stesso martoriato carcere di Sulmona, vengono tuttora destinati soggetti disabili o bisognosi di trattamento di FKT, non adeguatamente eseguibile in detto carcere data la presenza saltuaria di un solo fisioterapista per 2 ore giornaliere.

Si registra, al riguardo, proprio a cagione della sopra descritta impossibilità ad eseguire idonea assistenza sanitaria. una costante e crescente domanda di differimento della pena ex art. 147 c.p., sia da parte dei detenuti che degli internati, per patologie compatibili, in astratto, con l'esecuzione della pena in regime carcerario, ma non adeguatamente fronteggiabili in detto Istituto penitenziario.

Il problema potrebbe trovare naturale soluzione nel trasferimento o nella destinazione dei malati in centri clinici penitenziari attrezzati.

In questo senso, una più attenta politica da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria contribuirebbe in maniera rilevante a risolvere in radice tale precaria situazione.

All'esito dei vari sopralluoghi effettuati presso il carcere di Sulmona, tra cui l'ultimo eseguito in data 9.2.2011 alla presenza del dott. Francesco Cascini, Direttore del Servizio Ispettivo del D.A.P., questa Presidenza formula l'auspicio che, nell'immediato, venga disposta la rimozione dei muretti divisorii nelle tre sale destinate ai colloqui con i familiari e che, in futuro, si prenda in forte considerazione - ed in tempi ragionevoli - l'ipotesi del trasferimento dei detenuti del circuito di media sicurezza presso altre carceri (potrebbero essere la Casa Circ.le di Pescara, ove in tempi brevi sarà completata la ristrutturazione di un reparto capace di ospitare oltre 200 persone e quella di Avezzano, recentemente riaperta).

Tale soluzione consentirebbe di dedicare l'intero padiglione - oggi promiscuamente destinato ai detenuti di media sicurezza e agli internati - esclusivamente a casa di lavoro, con recupero di spazi, di libertà di movimento, di possibilità di trattamenti differenziati, di legalità.

Un trattamento consono alla natura ed alle finalità della misura di sicurezza ed ispirato ai principi di umanità e rieducazione determinerà un sicuro abbattimento delle vocazioni suicidarie che nell'istituto penitenziario di Sulmona troppo spesso si sviluppano nei soggetti internati.

Si desidera significare, infine, come le criticità tutte sopra delineate abbiano trovato ampia eco ed evidenza anche nella relazione presentata dal Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila nel corso del suo intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011.

L'Aquila, 15 febbraio 2011

IL PRESIDENTE

Laura Longo